

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
cc

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 OTT. 2003

ADDI 24 OTT. 2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
ANGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO - GARGANO - IANNARILLI - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. -1028-

OGGETTO: PATROCINIO LEGALE. PROCEDIMENTO CIVILE - GRADIMENTO.



LA GIUNTA REGIONALE

VISTO

l'art. 19 della L. R. 24.03.1980, così come sostituito dall'art. 27 della L.R. 21.04.88 n. 24;

VISTA

la nota, acquisita agli atti il 4 giugno 2003 con prot. 73849, con la quale il dipendente Ing. Luciano Pizzuti, a seguito di notifica del ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Latina dal Geom. Giovanni Figliozzi nei suoi confronti in qualità di dirigente dell'Area 7/N decentrata di Latina e Provincia, chiede che gli venga riconosciuto per il patrocinio legale ed indica, quale difensore di fiducia, ai fini del comune gradimento l'Avv. Ermanno Iannicola con studio in Latina - Via Oslavia, 3;

RITENUTO

che, apparendo allo stato sussistere le condizioni di legge per l'assunzione a carico dell'Amministrazione degli oneri di difesa del suddetto dipendente, possa esprimersi il gradimento alla scelta del difensore ai sensi del richiamato art. 19, I comma, della L.R. 24.3.1980 n. 18;

all'unanimità

DELIBERA

➤ di esprimere il gradimento in ordine all'affidamento della difesa, nel procedimento civile conferita dal dipendente Ing. Luciano Pizzuti all'Avv. Ermanno Iannicola con studio in Latina - Via Oslavia, 3;

➤ il Direttore Dipartimento Istituzionale provvederà, con propria determinazione, alla liquidazione degli onorari e spese di difesa, sostenuti dal dipendente suindicato in relazione al procedimento di cui in premessa.

La rimborsabilità è preclusa, ai sensi dell'art. 36 L.R. n. 10 del 10.05.2001, in caso di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o colpa grave.

ATTO N. 1000

GI/ep
comgrad

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

26 OTT 2003

